

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2710

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORA, BIANCHI, ZOLLA, BALESTRACCI, ORSENIGO, CARELLI, MEMMI, MENEGHETTI, MATTARELLA, TESINI, PONTELLO, BRICCOLA, PASQUALIN, RABINO, SAVIO, SENALDI, MEROLLI, ZUECH, CARRUS, BONALUMI, ZOSO, VENTRE, BIANCHINI, ROSINI, BONFIGLIO, FERRARI GIORGIO, GHINAMI, FELISETTI, GITTI, SCOVACRICCHI

Presentata il 21 marzo 1985

Interpretazione autentica dell'articolo 10 e modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, e alla legge 4 marzo 1958, n. 179, sull'istituzione ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro della riforma previdenziale delle professioni, questa proposta interessa la legge 3 gennaio 1981, n. 6, e la legge 4 marzo 1958, n. 179, concernenti la previdenza per gli ingegneri ed architetti: la prima con riguardo alle carenze ed ai numerosi inconvenienti riscontrati in quattro anni di applicazione, che hanno provocato disagio ed unanime malumore ed altresì con riguardo alla sperequazione esistente tra la rappresentanza degli architetti (venti delegati) e quella degli ingegneri (novantacinque delegati) in seno al Comi-

tato nazionale e al consiglio di amministrazione della Cassa (due su nove), dipendentemente dall'ordinamento professionale per regioni caratteristico degli architetti e di quello per province caratteristico degli ingegneri.

La legge 3 gennaio 1981, n. 6, viene terza, dopo la legge 8 agosto 1977, n. 583, di transizione del sistema previdenziale dei geometri e la legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla riforma previdenziale forense, dalla quale la legge 3 gennaio 1981, n. 6, è stata immediatamente derivata con appena qualche modifica, che però non

rispecchia compiutamente le diverse situazioni e caratteristiche, da un lato della Cassa e delle professioni forensi, dall'altro della Cassa e delle professioni di ingegnere ed architetto.

Successive alla riforma della previdenza degli ingegneri e degli architetti sono la legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla previdenza dei geometri, che compie un passo avanti rispetto a quella degli ingegneri ed architetti, e la legge 2 maggio 1983, n. 175, riguardante l'interpretazione autentica, l'integrazione e la modifica delle norme della riforma forense risalenti al 1980.

Ora è la volta di adeguare la legge 3 gennaio 1981, n. 6, alle giuste esigenze degli ingegneri e degli architetti, non senza tener conto della più favorevole situazione della Cassa di queste professioni.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, concerne il cosiddetto « contributo integrativo », ossia una maggiorazione percentuale ripetibile nei confronti del committente, sui corrispettivi dei professionisti rientranti nel volume d'affari ai fini dell'IVA, che i professionisti stessi sono tenuti a versare alla Cassa fungendo da esattori; esso contributo è stato oggetto di risoluzione del Ministero delle finanze favorevole all'assoggettamento di detta maggiorazione all'IVA e all'IRPEF, assoggettamento che è invece chiaramente escluso nelle normative previdenziali forense e dei geometri.

Ad evitare il persistere di una illegittima disparità di trattamento a danno degli ingegneri ed architetti, occorre adeguare la norma del primo comma dell'articolo 10 a quella già approvata per gli altri professionisti, escludendo l'assoggettamento del « contributo integrativo » all'IVA e all'IRPEF, in quanto non concorre alla formazione del reddito professionale.

La forma dell'interpretazione autentica è indispensabile ad evitare conseguenze fiscali nei confronti di tutti coloro che, per mancanza d'informazione o per convincimento interpretativo, o per compa-

razione con gli avvocati e i geometri, non hanno assoggettato detto contributo all'IVA e all'IRPEF.

La media dei redditi professionali per il calcolo della pensione, ora prevista nei dieci anni solari precedenti la dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno prima del pensionamento, viene invece riferita ai dieci anni più favorevoli nell'intero arco contributivo: ciò non solo per evitare il calo dei redditi che spesso si verifica dai cinquantacinque ai sessantacinque anni di età, ma anche per contribuire ad una maggiore pulizia fiscale.

La percentuale per il calcolo della pensione può essere aumentata dall'1,75 per cento al 2 per cento come per i geometri.

Per il calcolo della media dei redditi, ad evitare disincentivazione, viene ammesso, oltre al reddito già stabilito come massimo, anche quello superiore, salvo un tetto più avanti definito.

Nella definizione del valore della pensione minima l'anno di riferimento al contributo soggettivo minimo viene spostato dal secondo anno anteriore al pensionamento, a quello di conseguimento della pensione.

Viene abrogato il valore massimo del minimo di pensione, per riferirsi ad un valore unico più favorevole.

Agli scaglioni *a)*, *b)* e *c)* per la riduzione della media dei redditi da 20 milioni a 40 milioni di lire annui dall'1,75 all'1 per cento, viene aggiunto uno scaglione *d)* per il reddito eccedente i 40 milioni di lire, che prevede una percentuale per il calcolo della pensione ridotta allo 0,50 per cento, tale peraltro da non condurre a superare la pensione massima di 35 milioni di lire annui: questo provvedimento costituirà un incentivo al conseguimento e alla denuncia di redditi più elevati, cioè ad una attività professionale più efficiente anche fiscalmente.

Coloro che restino iscritti all'albo professionale dopo il pensionamento, invece di una pensione ridotta a due terzi, avranno una pensione intera, consona ai contributi che continueranno a versare e alla dignità della già conseguita abilita-

zione all'esercizio della professione, come del resto già approvato per i geometri.

Il supplemento di pensione, anziché una volta sola ogni cinque anni e con percentuale ridotta alla metà, sarà erogato ogni due anni e con percentuale intera: cioè per non sfruttare, a suo detrimento, il lavoro che un vecchio solo d'età sia ancora in grado di esprimere come motivo di efficiente inserimento nella vita sociale, inserimento ben selezionato da committente.

Il godimento della pensione d'anzianità comporta la cancellazione dall'albo professionale; sembra peraltro non accettabile l'incompatibilità anche con l'iscrizione ad altro albo od elenco di lavoratori autonomi e con il lavoro dipendente.

Le condizioni per la pensione di inabilità vengono rese meno severe dimezzando i periodi d'obbligo per l'iscrizione e la contribuzione e considerando, successivamente al quarantesimo anno d'età, la possibilità di interruzioni che non superino, nel complesso, i cinque anni.

Inoltre è prevista una pensione ridotta secondo trentesimi, con un valore minimo non inferiore a venti trentesimi.

Tutte le pensioni vengono considerate reversibili.

Al coniuge superstite viene attribuito l'80 per cento della pensione diretta invece del 60 per cento attuale, con aumento al 100 per cento quando abbia compiuto l'ottantesimo anno di età; infatti il coniuge superstite versa generalmente in condizioni finanziarie di estrema ristrettezza, gravemente accentuata, in media, dopo il compimento dell'ottantesimo anno d'età, e tali da comportare un notevole dispendio di mezzi per la stretta sopravvivenza: ciò in particolare, per i coniugi superstiti che usufruiscono del 60 per cento di pensioni ammontanti a tre-quattro-cinque, o poco più, milioni di lire per anno.

Lo stesso aumento, dal 60 per cento all'80 per cento, viene previsto, in caso di mancanza del coniuge, per i figli minorenni inabili a proficuo lavoro.

La riduzione di un decimo della pensione di reversibilità per ogni anno di iscrizione e contribuzione in meno dei dieci previsti, è abrogata.

Anche per le pensioni indirette viene introdotto il minimo qui proposto per le pensioni di inabilità; inoltre vengono ammesse interruzioni dell'iscrizione dopo il quarantesimo anno, ma per periodi non superiori a complessivi cinque anni.

Il contributo soggettivo minimo viene commisurato ai mesi di effettiva iscrizione, contro l'attuale riferimento all'intero anno solare, tra l'altro non conteggiabile agli effetti della pensione: evidente il disagio di coloro che, nell'anno solare, sono iscritti alla Cassa magari per pochi giorni o pochi mesi.

I giovani ingegneri che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto il trentacinquesimo anno di età — godono ora di una riduzione del 50 per cento del contributo soggettivo, e del relativo minimo: però, se — come accade molto di frequente — dopo essersi iscritti alla Cassa come liberi professionisti, si impiegano in lavoro dipendente anche solo per pochi giorni o per pochi mesi o, generalmente per condizioni economiche molto precarie, magari per uno o due anni anche non continuativi, alla loro reinscrizione alla Cassa perdono detta riduzione.

Per doverosamente aiutarli è stato proposto di eliminare la condizione di iscrizione « per la prima volta » e, inoltre, l'entità del contributo soggettivo minimo è stata ridotta ad un terzo.

Gli ingegneri ed architetti titolari di impresa tecnica individuale che non esercitano la professione con continuità, non possono usufruire di alcuna previdenza obbligatoria ed inoltre non possono essere iscritti alla Cassa.

Si tratta di imprese che vengono condotte dall'ingegnere ed architetto in base alle rispettive formazioni professionali e nei rispettivi campi d'applicazione tecnica: sembra perciò doveroso considerare l'apporto tecnico che essi in effetti erogano alla loro impresa per effetto della loro formazione professionale, come traducibile in frazione del reddito dell'impresa

stessa, che tecnicamente si ravvisa nel 20 per cento; in ogni caso detti titolari devono pagare il contributo soggettivo minimo. Lo stesso per il contributo integrativo e per il relativo minimo.

Il contributo integrativo, nelle prestazioni tra ingegneri e architetti, viene ora pagato due volte: si elimina questa incongruenza.

Il contributo integrativo minimo, come per il soggettivo, viene commisurato in mesi di effettiva iscrizione.

Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima del trentacinquesimo anno d'età anche il minimo del contributo integrativo è ridotto ad un terzo, per consentire loro di far fronte all'esborso.

Il fondo di garanzia della Cassa, ora previsto in solo capitale liquido, viene esteso anche a titoli dello Stato a breve e medio termine.

Il periodo per la variazione del contributo soggettivo viene ridotto da quattro a due anni per consentire più rapidi adeguamenti; contestualmente viene ridotto da quattro a due anni il periodo per i bilanci e la verifica tecnica relativa a carico della Cassa.

La rivalutazione dei redditi di cui all'articolo 14, con le varianti dovute all'incidenza di modifiche ad articoli precedenti e con i riflessi sui contributi e sulle pensioni, deliberata dal consiglio di amministrazione della Cassa, diventa esecutiva se non viene negata dai Ministeri competenti entro due mesi dalla ricezione della delibera stessa: ciò per evitare agli iscritti e ai pensionati ritardi dovuti all'eccessivo carico di lavoro dei Ministeri stessi.

La legge prevede che, ogni anno, gli ingegneri e gli architetti debbano denunciare alla Cassa lo stato di famiglia: poiché si tratta di una notizia dovuta solo all'atto del pensionamento, viene defalcata.

L'infrazione disciplinare dovuta ad omissioni, a ritardo oltre i novanta giorni e all'infedeltà della comunicazione, se ripetuta, dà luogo all'instaurazione di un

processo disciplinare a cura dell'ordine professionale di appartenenza.

Sulle somme da rimborsare, in luogo dell'interesse legale, è previsto l'interesse composto del 5 per cento: ciò per rendere un po' meno pesante all'interessato la perdita degli interessi particolarmente in lunghi periodi di tempo.

In caso di reiscrizione, invece dell'interesse semplice del 10 per cento, l'interessato dovrà corrispondere alla Cassa l'interesse composto del 7,5 per cento.

Ritornando ai titolari d'impresa, all'articolo 21, sono previste le condizioni d'iscrizione e quelle di controllo da parte del Comitato nazionale dei delegati.

Per gli iscritti alla Cassa prima dell'entrata in vigore della legge n. 6 — vedi norma transitoria all'articolo 25, ottavo comma — la pensione di vecchiaia, compresa la minima, è commisurata in trentesimi.

Come norma transitoria è previsto riscatto dei periodi di professione libera anteriori all'anno di entrata in funzione della Cassa (1961), con tutte le relative condizioni (derivazione dalla Cassa dei farmacisti).

Sono riaperti i termini per l'integrazione dei redditi del passato già previsti dalla legge n. 6, risultati troppo brevi in relazione all'esborso di notevoli somme: tanto che molti interessati non riuscirono a reperirle in tempo, dovendo così forzatamente rinunciare ai relativi benefici. Sono stabilite le condizioni relative.

L'importo della pensione minima, già stabilito in lire 3 milioni, viene maggiorato del 10 per cento rispetto ai valori attuali.

Il riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare, anche prestato in guerra, sono ammessi entro dieci anni, con relative condizioni.

Il numeroso Comitato nazionale dei delegati, che si riunisce alcune volte all'anno per un paio di giorni per volta, trova notevole difficoltà nel maturare le delibere di sua competenza in breve tempo: si richiede pertanto la possibilità di creare comitati ristretti per l'esame preliminare degli argomenti più impegnativi.

Si propone di modificare la legge 4 marzo 1958, n. 179, per rendere paritetica la rappresentanza degli architetti nel Comitato nazionale dei delegati allo scopo di ovviare all'attuale cennato squilibrio (venti architetti e novantacinque ingegneri); sono previste norme per la democratica elezione provinciale, in assemblea, di un ingegnere e un architetto per provincia, con successiva elezione, tra gli stessi, di due delegati per regione: si avranno così un'ottantina di delegati (circa trentacinque in meno di adesso) in pari numero tra ingegneri ed architetti. Le elezioni — anziché presso notai — si svolgeranno presso gli ordini degli ingegneri o degli architetti.

Nelle elezioni non è previsto un numero minimo di votanti, né il ballottaggio, che, finora hanno creato una quantità di inconvenienti e perdita di tempo e grosse spese.

Gli eletti provinciali cureranno i collegamenti tra gli iscritti e i delegati.

I Ministeri competenti emaneranno, sentita la Cassa e gli ordini, entro due anni, le modalità d'applicazione per la formazione del Comitato nazionale dei delegati.

Nel consiglio di amministrazione della Cassa, portato da nove a undici membri, quattro almeno saranno ingegneri e quattro almeno architetti.

Il presidente e il vice presidente, contrariamente a quanto avviene ora, saranno eletti fra i membri dell'intero Comitato nazionale dei delegati.

Con riguardo alla controversa interpretazione relativa all'iscrizione alla Cassa degli ingegneri pensionati da altra forma di previdenza obbligatoria, la questione — ora al vaglio della magistratura — potrà essere risolta con l'approvazione della proposta di legge n. 1052, presentata alla Camera il 19 dicembre 1983, sulle « Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ».

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, deve essere interpretata nel senso che il contributo integrativo non è soggetto alla IRPEF né all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei dieci redditi annuali professionali più elevati prodotti dall'iscritto nell'intero periodo contributivo compreso l'anno solare precedente il pensionamento, quali risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'IRPEF e rivalutati ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

La percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ove le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa lo consentano, sino al 2 per cento, con proporzionale aumento delle percentuali di cui al quarto comma del presente articolo. In tal caso dovranno essere analogamente aumentate le pensioni in atto, anche se ai superstiti.

Per il calcolo della media di cui al primo comma del presente articolo si considera il reddito professionale soggetto ai contributi di cui all'articolo 9, pri-

mo comma. I redditi annuali sono rivalutati a norma dell'articolo 14 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo in vigore nell'anno di conseguimento della pensione. Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma è ridotta come segue:

a) all'1,50 per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni;

d) allo 0,50 per cento per l'ulteriore reddito fino alla concorrenza di una pensione massima di lire 35 milioni annui.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione successivo al pensionamento. Tale supplemento è pari, per ognuno dei due anni, alle percentuali di cui al primo comma del presente articolo, riferite alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 14 della presente legge. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni ».

ART. 3.

Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

« La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'articolo 2.

Verificandosi il caso di reinscrizione all'albo professionale la pensione di anzianità è revocata con effetto dalla data di detta reinscrizione ».

ART. 4.

La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 4 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituita dalla seguente:

« *b)* l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni, o due e mezzo se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione, e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno d'età dell'iscritto medesimo, o in caso di reinscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di cinque anni ».

Dopo il secondo comma dello stesso articolo 4 è aggiunto il comma seguente:

« La pensione minima di cui al terzo comma dell'articolo 2 è proporzionalmente ridotta, in trentesimi, in base all'anzianità considerata per il calcolo della pensione di inabilità, con un minimo non inferiore a venti trentesimi ».

ART. 5.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4 ».

ART. 6.

L'articolo 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge nella misura dell'80 per cento, elevata al 100 per cento se di età superiore agli 80 anni, della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenne inabili a proficuo lavoro, nella misura dell'80 per cento per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, o che sarebbe spettata al medesimo, per altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine e con l'applicazione del minimo previsto per la pensione di inabilità, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b).

Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se la iscrizione era cessata al momento del decesso. La continuità non viene meno in caso di

interruzioni dell'iscrizione dopo il quarantesimo anno di età per periodi non superiori complessivamente a cinque anni.

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età ».

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 600.000. Tale contributo è commisurato ai mesi di effettiva iscrizione ».

Il quarto comma dello stesso articolo 9, è sostituito dal seguente:

« Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi anche non consecutivi e continuativi, ma non oltre il trentasettesimo anno, il contributo di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto ad un terzo ».

Dopo il quarto comma dell'articolo 9 è aggiunto il comma seguente:

« Per gli iscritti alla Cassa in quanto titolari d'impresa ai sensi dell'articolo 21, è assunto come reddito professionale ai fini del primo comma del presente articolo il 20 per cento del reddito dell'impresa. È comunque dovuto il contributo minimo di cui al secondo comma ».

ART. 8.

Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è aggiunto il comma seguente:

« Per gli iscritti di cui al quinto comma del precedente articolo 9 la maggiorazione percentuale di cui al presente articolo è commisurata alla quota di reddito d'impresa valido agli effetti del medesimo articolo 9 ».

Il terzo comma dello stesso articolo 9, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo commisurato ai mesi di effettiva iscrizione risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, dovuto per l'anno stesso ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 10, è aggiunto il seguente:

« Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi anche non consecutivi e continuativi, ma non oltre il trentasettesimo anno, il minimo del contributo integrativo è ridotto ad un terzo ».

All'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il contributo integrativo non è dovuto nelle prestazioni tra ingegneri ed architetti ».

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'appro-

vazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro ».

ART. 10.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La percentuale di cui all'articolo 9, primo comma, lettera *a*), può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, ogni due anni, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984 ».

Il quarto comma dello stesso articolo 12, è sostituito dal seguente:

« Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio della gestione ».

ART. 11.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

« Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la loro approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Ai fini della rivalutazione si considera il

75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione ».

ART. 12.

L'articolo 15 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica. La variazione degli importi della pensione è disposta su delibera del consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.

L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla ricezione di detta delibera.

Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quarto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire più vicine per il terzo ».

ART. 13.

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'am-

montare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA ».

Dopo il quinto comma dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:

« Alla seconda infrazione, il consiglio di amministrazione della Cassa trasmette all'ordine professionale di appartenenza una segnalazione documentata per l'instaurazione di processo disciplinare a carico dell'iscritto ».

ART. 14.

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 20 è sostituito dal seguente:

« In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 7 per cento composto e la rivalutazione secondo gli adeguamenti di cui all'articolo 15, secondo comma, a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso ».

ART. 15.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

« L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carat-

tere di continuità o che sono titolari d'impresa individuale operante nei campi di spettanza delle relative professioni, purché iscritti all'albo professionale.

L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità o della titolarità dell'impresa individuale. L'iscritto, in caso di omessa domanda, è tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo.

Il Comitato nazionale dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione o della titolarità dell'impresa individuale ».

ART. 16.

L'ottavo comma dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

« In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia, compresa quella minima, è commisurata in trentesimi agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalità di cui all'articolo 2; la pensione di inabilità e indiretta è liquidata con i criteri di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7 ».

ART. 17.

Coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961, hanno facoltà di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o di altre attività coperte da forme di previdenza obbligatorie.

I contributi di riscatto sono determinati applicando al contributo soggettivo minimo in vigore alla data della relativa domanda i coefficienti della seguente tabella:

a) sino all'età di anni cinquanta, coefficiente 2;

b) da cinquantuno a cinquantaquattro anni, coefficiente 2,5;

c) da cinquantacinque anni in poi, coefficiente 3,2.

La facoltà di cui al presente articolo può essere esercitata entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Possono usufruirne anche i pensionati.

Il pagamento dei contributi deve avvenire in unica soluzione, pena la decadenza, entro un anno dalla data di richiesta della Cassa, sulla base dei redditi quali rivalutati nella tabella di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, operante nell'anno della domanda e con l'applicazione del contributo soggettivo minimo in vigore nell'anno stesso.

ART. 18.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il pagamento dei contributi avviene ai sensi del quarto comma dell'articolo 17.

ART. 19.

L'importo della pensione minima di vecchiaia di cui al decimo comma dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è maggiorato del 10 per cento.

ART. 20.

Il periodo di corso legale di laurea di ingegnere e architetto è riscattabile mediante contributi determinati applicando al contributo soggettivo minimo in vigore alla data della relativa domanda, i coefficienti della seguente tabella:

a) sino all'età di trenta anni, coefficiente 0,66;

b) da trentuno a trentanove anni, coefficiente 1;

c) da quaranta a quarantaquattro anni, coefficiente 1,4;

d) da quarantacinque a quarantannove anni, coefficiente 1,9;

e) da cinquanta a cinquantaquattro anni, coefficiente 2,5;

f) da cinquantacinque anni in poi, coefficiente 3,2.

È analogamente riscattabile il periodo del servizio militare, anche prestato in guerra.

I riscatti di cui al primo e al secondo comma possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscono presso altra Cassa o altro ente.

La facoltà di riscatto non può essere esercitata, esclusivamente, entro il termine di dieci anni dalla data di iscrizione alla Cassa.

Il pagamento dei contributi avviene ai sensi del quarto comma dell'articolo 17.

ART. 21.

Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già iscritti alla Cassa o sono in pensione, il termine di cui al quarto comma dell'articolo 20 è di dieci anni dall'entrata in vigore della legge stessa.

ART. 22.

Il Comitato nazionale dei delegati può formare, nel suo seno, dei comitati ristretti per l'esame e la trattazione preliminare degli argomenti di competenza del Comitato stesso.

ART. 23.

L'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato nazionale dei delegati è composto:

a) da due ingegneri e due architetti per ogni regione costituita da almeno due province, iscritti alla Cassa in due diverse province;

b) da un ingegnere ed un architetto per ogni regione costituita da una sola provincia.

In ogni provincia, presso la sede dell'ordine degli ingegneri o degli architetti, previa assemblea dei rispettivi iscritti alla Cassa, avviene la votazione del rispettivo candidato provinciale alla carica di delegato.

Nelle regioni con almeno tre province, i delegati vengono eletti tra i candidati provinciali.

Non è previsto un numero minimo di votanti, né il ballottaggio.

Il candidato provinciale funge da tramite tra gli iscritti alla Cassa e i delegati regionali per ogni questione inerente la Cassa stessa ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa e gli ordini nazionali degli ingegneri e degli architetti, stabilisce, con decreto, le modalità di attuazione del presente articolo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 24.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 11 della legge 4 marzo 1958, n. 179, sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati con le norme di cui all'articolo precedente. Almeno quattro dei membri sono ingegneri e almeno quattro architetti.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice presidente ».

ART. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.